



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2594

Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

18/12/2022 - 07:24

Indice

1. DDL S. 2594 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2594	5
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	14
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 300 (pom.) del 29/06/2022	15
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 301 (pom.) del 05/07/2022	25
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 302 (pom.) del 06/07/2022	30
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 303 (pom.) del 12/07/2022	42

1. DDL S. 2594 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2594
XVIII Legislatura

Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

Titolo breve: *Violenza domestica*

Iter

12 luglio 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2594

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Michelina Lunesu](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Cofirmatari

[Sonia Fregolent](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Maria Cristina Cantu'](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Raffaella Fiormaria Marin](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Carlo Doria](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Valeria Alessandrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Arrigoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Luigi Augussori](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Alberto Bagnai](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Giorgio Maria Bergesio](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefano Borghesi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Simone Bossi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Luca Briziarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Francesco Bruzzone](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberto Calderoli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Maurizio Campari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Massimo Candura](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Marzia Casolati](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefano Corti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Fausto De Angelis](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Antonella Faggi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberta Ferrero](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Umberto Fusco](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Ugo Grassi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Tony Chike Iwobi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefano Lucidi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberto Marti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Francesco Mollame](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Enrico Montani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Andrea Ostellari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Giuliano Pazzaglini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Emanuele Pellegrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Pasquale Pepe](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Simona Pergreffi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Cesare Pianasso](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Simone Pillon](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Daisy Pirovano](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Pietro Pisani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Mario Pittoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Nadia Pizzol](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Alessandra Riccardi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Ripamonti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Erica Rivolta](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Massimiliano Romeo](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Gianfranco Rufa](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Maria Saponara](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Armando Siri](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Valeria Sudano](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Elena Testor](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Tosato](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Francesco Urraro](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Gianpaolo Vallardi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Manuel Vescovi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Cristiano Zuliani](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **21 aprile 2022**; annunciato nella seduta n. 427 del 26 aprile 2022.

Classificazione TESEO

VIOLENZA E MINACCE , MINORI , DONNE

Articoli

STUDENTI (Art.1), MINORI (Art.2), PSICOLOGI (Art.2), SCUOLA (Art.2), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.4), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Art.4), DECRETI MINISTERIALI (Art.4), ASSISTENZA PSICHIATRICA (Art.4), MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' (Art.4), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.4), FONDI DI BILANCIO (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca \(IV-PSI\)](#) (dato conto della nomina il 29 giugno 2022) .

Relatore alla Commissione Sen. [Julia Unterberger \(Aut \(SVP-PATT, UV\)\)](#) (dato conto della nomina il 29 giugno 2022) .

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 5 maggio 2022.

Annuncio nella seduta n. 430 del 10 maggio 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2594

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2594

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LUNESU**, **FREGOLENT**, **CANTÙ**, **MARIN**, **DORIA**, **ALESSANDRINI**, **ARRIGONI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BERGESIO**, **BORGHESI**, **Simone BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CALDEROLI**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CASOLATI**, **CORTI**, **DE ANGELIS**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FUSCO**, **GRASSI**, **IWOBI**, **LUCIDI**, **MARTI**, **MOLLAME**, **MONTANI**, **OSTELLARI**, **PAZZAGLINI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **RICCARDI**, **RIPAMONTI**, **RIVOLTA**, **ROMEO**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SIRI**, **SUDANO**, **TESTOR**, **TOSATO**, **URRARO**, **VALLARDI**, **VESCOVI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2022

Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

Onorevoli Senatori. - Con l'espressione « violenza di genere » si indicano tutte quelle forme di violenza maschile, di natura psicologica, fisica e sessuale che colpiscono le donne in quanto tali, costituendo non solo una discriminazione, ma anche, e soprattutto, una violazione dei diritti umani. Per il nostro Paese, dal punto di vista normativo, si tratta di una nozione relativamente recente: non sono passati 50 anni da quando era ancora permesso, al capofamiglia, l'uso di mezzi di correzione e disciplina nei confronti della moglie e dei figli. Solo nel 1975 con il nuovo diritto di famiglia è stata disposta l'abolizione dell'autorità maritale.

Nel 1981 sono scomparsi il delitto d'onore, che riduceva in modo molto significativo le pene per chi provocava la morte della « coniuge, della figlia o della sorella » come reazione alla scoperta di una relazione illegittima o di un altro comportamento che recasse « offesa al proprio onore o a quello della propria famiglia », e il matrimonio riparatore, che consentiva allo stupratore di estinguere il reato sposando la propria vittima.

Nel 1996 è stato compiuto un altro passo importante: la ridefinizione della violenza sessuale da « reato contro la morale e il buon costume » a « reato contro la persona e contro la libertà individuale ».

Nel 2001 il Parlamento ha approvato l'allontanamento del familiare violento e introdotto misure di protezione sociale per le donne che subiscono violenza.

Nel 2009 sono arrivati strumenti concreti di repressione contro gli atti persecutori (il cosiddetto *stalking*).

Nel 2013 è stata recepita, con la legge 27 giugno 2013, n. 77, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, cosiddetta « Convenzione di Istanbul ». Agli obblighi imposti dalla Convenzione ha dato attuazione il decreto anti-femminicidio che, sempre nel 2013, ha introdotto una serie di misure sia di carattere preventivo che repressivo.

Nel 2015 è stato approvato il primo « Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere », seguito nel 2017 dal « Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne ». Sono state così introdotte nuove norme - su indennizzi economici, congedi dal lavoro, tutela per gli orfani di femminicidio - che hanno ampliato gli strumenti a favore delle donne, anche se l'attuazione di queste misure è, molte volte, rimessa a circolari o ad altri atti di rango non primario che rendono difficile, per

la vittima, conoscere gli strumenti a propria tutela e richiederne l'applicazione. A rendere difficoltosa l'attuazione di interventi e servizi a protezione delle vittime di violenza vi è anche la non certezza dei finanziamenti o la loro scarsità.

La legge 19 luglio 2019, n. 69, nota come « Codice Rosso », è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 2019 ed è entrata in vigore il 9 agosto 2019. Si tratta di un provvedimento volto a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere, inasprendone la repressione tramite interventi sul codice penale e sul codice di procedura penale.

Vi sono però dei dati allarmanti in ordine alle violenze e ai femminicidi, i quali dimostrano che, nonostante le misure attuate siano molteplici, sia necessario prevedere una cospicua implementazione delle misure, in particolare in ordine alla prevenzione.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il 31,5 per cento delle donne tra i 16 e i 70 anni (6 milioni e 788.000) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni e 353.000) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni e 520.000) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione e 157.000) le forme più gravi della violenza sessuale, come lo stupro (652.000) e il tentato stupro (746.000).

Ha subito violenze fisiche o sessuali da *partner* o *ex partner* il 13,6 per cento delle donne (2 milioni e 800.000), in particolare il 5,2 per cento (855.000) da *partner* attuale e il 18,9 per cento (2 milioni e 44.000) dall'*ex partner*. La maggior parte delle donne che aveva un *partner* violento in passato lo ha lasciato proprio a causa della violenza subita (68,6 per cento). In particolare, per il 41,7 per cento è stata la causa principale per interrompere la relazione, per il 26,8 per cento è stato un elemento importante della decisione.

Il 24,7 per cento delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini non *partner*: il 13,2 per cento da estranei e il 13 per cento da persone conosciute. In particolare, il 6,3 per cento da conoscenti, il 3 per cento da amici, il 2,6 per cento da parenti e il 2,5 per cento da colleghi di lavoro.

Le donne subiscono minacce (12,3 per cento), sono spintonate o strattonate (11,5 per cento), sono oggetto di schiaffi, calci, pugni e morsi (7,3 per cento). Altre volte sono colpite con oggetti che possono fare male (6,1 per cento). Meno frequenti le forme più gravi come il tentato strangolamento, l'ustione, il soffocamento e la minaccia o l'uso di armi. Tra le donne che hanno subito violenze sessuali, le più diffuse sono le molestie fisiche, cioè l'essere toccate o abbracciate o bacciate contro la propria volontà (15,6 per cento), i rapporti indesiderati vissuti come violenze (4,7 per cento), gli stupri (3 per cento) e i tentati stupri (3,5 per cento).

Le forme più gravi di violenza sono esercitate da *partner*, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7 per cento dei casi da *partner*, nel 3,6 per cento da parenti e nel 9,4 per cento da amici. Anche le violenze fisiche (come gli schiaffi, i calci, i pugni e i morsi) sono per la maggior parte opera dei *partner* o *ex partner*. Gli sconosciuti sono autori soprattutto di molestie sessuali (76,8 per cento fra tutte le violenze commesse da sconosciuti).

Oltre alla violenza fisica o sessuale le donne con un *partner* subiscono forme di violenza psicologica ed economica, cioè comportamenti di umiliazione, svalorizzazione, controllo ed intimidazione, nonché di privazione o limitazione nell'accesso alle proprie disponibilità economiche o della famiglia.

Il quadro delle attività e dei servizi disponibili a tutela delle donne vittime di violenza si basa sulla diffusione dei centri antiviolenza inseriti nelle reti territoriali dei servizi socio-sanitari e dei presidi, la previsione di un numero di riferimento, il 1522, e la previsione di case rifugio per le donne vittime di violenza che sono costrette a lasciare la propria residenza. Tale sistema, però, presenta molteplici differenze tra regione e regione.

È importante, inoltre, considerare un altro aspetto fondamentale, ossia il fatto che la violenza sulle donne molte volte si svolge all'interno delle mura domestiche, e perlopiù davanti agli occhi di figli minori.

Per ogni bambino, la casa dovrebbe essere il luogo più sicuro e protetto. Invece, solo negli ultimi cinque anni, secondo le stime, 427.000 minori hanno assistito alla violenza domestica nei confronti delle loro madri. Quasi sempre il responsabile è un uomo, il loro padre.

Per un minore assistere ad un atto di violenza contro la madre è proprio come subirlo direttamente. *Save The Children* ha indagato questo fenomeno e ha evidenziato come questa violenza può incidere sullo sviluppo fisico, su quello cognitivo e sul comportamento. Un bambino che, soprattutto se piccolo, viene sottoposto a forte *stress* e violenza psicologica può manifestare *deficit* nella crescita della statura e del peso, ritardi nello sviluppo psico-motorio e *deficit* visivi.

La violenza può danneggiare anche lo sviluppo neuro-cognitivo del bambino, con effetti negativi sull'autostima, sulla capacità di empatia e sulle competenze intellettive, soprattutto nei bambini sotto i 4 anni. Secondo le ricerche, nel lungo periodo, l'esposizione ripetuta alla violenza in famiglia può comportare, in alcuni bambini, l'insorgere di disturbi del linguaggio, di disturbi evolutivi dell'autocontrollo, come il *deficit* di attenzione e l'iperattività, disturbi comportamentali come una maggiore impulsività, l'alienazione, la difficoltà di concentrazione e l'ansia generalizzata. Questa instabilità emozionale può sfociare in reazioni sproporzionate fuori contesto, esternalizzate con attacchi di panico, una forte irritabilità e pianti o fobie non giustificate. Inoltre, aumenta il rischio di comportamenti violenti del bambino nei confronti del mondo esterno, ma anche del genitore che ha subito la violenza.

Gli studi hanno dimostrato che i bambini che hanno assistito ai maltrattamenti sono meno capaci di stringere e mantenere relazioni sociali e hanno scarse competenze emotive. Viene compromessa anche la capacità di instaurare e mantenere relazioni d'amicizia e sentimentali. Gli adolescenti rischiano di perdere interesse per le attività sociali, di soffrire di bassa autostima e di evitare le relazioni tra pari. Possono mostrare atteggiamenti provocatori a scuola, o anche sui *social network* e nelle relazioni sentimentali. I più piccoli hanno maggiori probabilità di avere atteggiamenti aggressivi verso gli altri bambini, come scoppi d'ira, minacce e litigi.

Si ritiene indispensabile, dunque, intervenire tempestivamente, prima che tali disagi possano tramutarsi in veri e propri disturbi psicologici per il minore, affinché vi sia una pronta ed efficiente presa in carico già dalle prime fasi dell'emergenza, invero tutti gli adulti che sono a contatto con i minori, a partire dalle scuole e dai servizi sanitari, devono assumere una responsabilità diretta per far emergere queste situazioni sommerse, attrezzandosi per riconoscere tempestivamente ogni segnale di disagio, senza trascurarlo o minimizzarlo. Allo stesso tempo, è necessario prevedere un sistema di protezione diffuso capillarmente che non lasci sole le donne ad affrontare il complesso percorso di liberazione dalla violenza domestica.

Con il presente disegno di legge si intende intervenire con strumenti di supporto ancor prima che la violenza si sia concretamente perpetrata e, dunque, si intende delineare un sistema che sia capace di intercettare il malessere della donna già nel momento in cui questa individui i primi segnali dell'esistenza di un rapporto insano.

Il *recovery plan*, ovverosia il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato nel mese di aprile dello scorso anno, prevede diversi interventi in campo sanitario. Uno di questi interventi prevede la realizzazione entro il 2026 delle Case della comunità.

Le Case della comunità saranno distribuite in modo capillare sul territorio nazionale e costituiranno un punto di riferimento continuativo per i cittadini, che potranno accedere gratuitamente alle prestazioni sanitarie erogate. Saranno strutture polivalenti che garantiranno le funzioni di assistenza primaria nonché le attività di prevenzione, attraverso un modello di intervento integrato e multidisciplinare. Costituiranno il luogo fisico, di prossimità e di facile individuazione al quale l'assistito potrà accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale. Saranno in tutto 1.288 queste nuove strutture - una ogni 40-50.000 abitanti - e saranno a regime entro metà del 2026, utilizzando i due miliardi di euro assicurati dal PNRR.

Secondo il PNRR, la Casa della comunità diventerà lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti sul territorio. Quest'ultima è intesa come il punto di riferimento continuativo per la popolazione, anche attraverso un'infrastruttura informatica, un punto prelievi, la strumentazione polispecialistica, e ha il fine di garantire la promozione, la prevenzione della salute e la presa in carico della comunità di riferimento. Tra i servizi previsti vi sono, in particolare, il punto unico di accesso (PUA) per le valutazioni multidimensionali (servizi socio-sanitari) e i servizi dedicati alla tutela della

donna, del bambino e dei nuclei familiari secondo un approccio di medicina di genere. Potranno inoltre essere ospitati servizi sociali e assistenziali rivolti prioritariamente alle persone, anziani e fragili, variamente organizzati a seconda delle caratteristiche della comunità specifica. Considerata la funzione delle Case della comunità, come luogo fisico di prossimità e facile individuazione, dove la comunità può accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e socio-sanitaria e stante, soprattutto, la funzione centrale di quest'ultima in tema di prevenzione, il presente disegno di legge intende istituire degli sportelli di ascolto per le donne in difficoltà presso le presenti Case della comunità, affinché siano garantiti interventi basati sull'unitarietà di approccio, centrati sulla donna ed orientati su una miglior organizzazione dei servizi con la piena integrazione e responsabilizzazione di tutti gli attori dell'assistenza, al fine di dare un supporto fattivo alle donne che si trovano in situazioni di difficoltà, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi socio-sanitari in termini di prevenzione ed assistenza delle donne al fine di prevenire ipotesi di violenza domestica e atti di femminicidio, assicurando uniformità, facilità ed equità di accesso.

Il presente disegno di legge si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 reca le finalità del presente disegno di legge, prevedendo l'introduzione di azioni volte alla prevenzione della violenza sulle donne, attraverso l'istituzione di sportelli di ascolto per il supporto, l'accoglienza e l'informazione delle donne, attività didattiche per gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado volte alla prevenzione dei disagi legati alla violenza assistita, nonché la promozione di servizi a sostegno della responsabilità genitoriale affinché si forniscano alle famiglie degli elementi in ordine agli effetti della violenza assistita su minori e adolescenti.

L'articolo 2 dispone la modifica dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, prevedendo che all'interno dell'insegnamento dell'educazione civica, siano tenuti incontri con professionisti psicologi volti all'intercettazione di disturbi dovuti alla partecipazione passiva ad atti di violenza da parte del padre nei confronti della propria madre.

L'articolo 3 contiene un rafforzamento del rapporto tra la scuola e la famiglia, prevedendo un supporto ai genitori in ordine alla gestione dei rapporti a fronte della sensibilità di minori e adolescenti.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un uno sportello di ascolto volto all'accoglienza, all'informazione e al supporto delle donne.

L'articolo 5 dispone la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta a prevenire la violenza sulle donne attraverso l'istituzione di sportelli di ascolto per il supporto, l'accoglienza e l'informazione delle donne che si trovano in una situazione di difficoltà, la previsione di attività didattiche per gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado sul tema della prevenzione dei disagi legati alla violenza assistita nonché la promozione di servizi a sostegno della responsabilità genitoriale al fine di fornire alle famiglie degli elementi in ordine agli effetti della violenza assistita su minori e adolescenti.

Art. 2.

(Contrasto del disagio giovanile causato da violenza familiare)

1. All'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Nell'ambito dell'educazione alla salute, le scuole promuovono incontri con psicologi e psicoterapeuti al fine di evidenziare eventuali disagi psicologici e disturbi del comportamento degli studenti, derivanti dall'aver assistito ad atti di violenza tra i genitori, per definire eventuali programmi di supporto psicologico.

2-ter. In presenza di minori che hanno assistito ad atti di violenza tra i genitori, nell'ambito del programma di assistenza psicologica negli istituti scolastici di cui al comma 1, è effettuata una valutazione per verificare:

- a) il livello di danno psicologico che la visione di atti violenti, rivolti alla madre e ad altre figure familiari di riferimento, ha prodotto sul minore in termini di disturbi alimentari, ansia, aggressività, disturbi nell'apprendimento e condotte antisociali;
- b) la capacità relazionale del minore verso i coetanei e gli adulti;
- c) la capacità di sviluppare una personalità sana e in grado di muoversi adeguatamente in un contesto sociale;
- d) se, nel lungo periodo, possa esistere il rischio di riproducibilità della violenza, ovvero di sviluppare comportamenti violenti in età adulta o l'eventualità che le bambine possano diventare a loro volta donne vittime di violenza;
- e) la capacità del minore di costruire un percorso verso la resilienza, quale manifestazione di un adattamento positivo, nonostante condizioni esistenziali avverse.

2-quater. Lo psicologo o lo psicoterapeuta interviene, oltre che nell'individuazione dei segnali di malessere, nella valutazione del quadro complessivo della situazione traumatica e nella valutazione dell'intervento terapeutico sul minore ».

Art. 3.

(Prevenzione di atti di violenza in famiglia alla presenza di minori)

1. Nell'ambito delle attività di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, come introdotti dall'articolo 2 della presente legge, sono previsti interventi di supporto nei confronti dei genitori in ordine alla gestione dei rapporti interpersonali per prevenire episodi di violenza familiare, al fine di non compromettere il corretto sviluppo psicologico dei figli minori e adolescenti.

2. Gli interventi di supporto alle famiglie prevedono anche lavori integrati tra genitori e figli per favorire un maggiore scambio nella comunicazione, al fine di permettere ai genitori di comprendere maggiormente i vissuti del figlio e i danni da esso subiti ed eventualmente aderire ad un percorso di cambiamento.

Art. 4.

(Istituzione dello sportello di ascolto per le donne)

1. Al fine di offrire sostegno alle donne, nelle more della costituzione delle Case della comunità di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presso le aziende sanitarie locali, anche attraverso convenzioni con associazioni, fondazioni e altri enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, sono istituiti sportelli di ascolto per le donne come luoghi di confronto e di informazione, orientati a un'organizzazione dei servizi con la piena integrazione e responsabilizzazione delle figure professionali coinvolte, al fine di fornire una concreta assistenza alle donne che si trovano in situazioni di difficoltà, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi socio-sanitari presenti sul territorio, e prevenire ipotesi di violenza domestica e atti di femminicidio.

2. Lo sportello di cui al comma 1 offre gratuitamente consulenze psicologiche e legali, attraverso un percorso individualizzato, al fine di fornire alle donne maggiore consapevolezza dei propri diritti e della possibilità di fruire di centri di accoglienza nei casi in cui sia necessario un allontanamento immediato dalla propria abitazione, anche attraverso una rete di rapporti con i rappresentanti delle istituzioni che operano sul territorio, quali Forze dell'ordine, pronto soccorso, assistenti sociali, medici, psicologi.

3. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2594
XVIII Legislatura

Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

Titolo breve: *Violenza domestica*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 300 \(pom.\)](#)

29 giugno 2022

[N. 301 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

[N. 302 \(pom.\)](#)

6 luglio 2022

[N. 303 \(pom.\)](#)

12 luglio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 300 (pom.) del 29/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022
300ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene il senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), rappresentando l'urgenza di affrontare alcune criticità emerse nella sede giudiziaria del tribunale di Nocera Inferiore dove, recentemente, il presidente del tribunale ha presentato le dimissioni. Essendo tale atto motivato dalla protesta contro le carenze strutturali del tribunale, l'oratore chiede, in proposito, un intervento della Commissione giustizia presso il Governo e produce documentazione relativa alla vicenda narrata.

Il rappresentante del governo SISTO si impegna a riferire alla Ministra e agli uffici del Dicastero di via Arenula, in modo da poter far avere una risposta in tempi ragionevoli rispetto alla urgenza presentata.

Il presidente [OSTELLARI](#), non facendosi osservazioni, ottiene mandato dalla Commissione per scrivere alla Ministra, rappresentando l'urgenza di svolgere comunicazioni in Commissione sulla questione.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) insiste con il rappresentante del Governo perché vengano resi noti al più presto i relativi pareri sul disegno di legge, di cui è Relatrice, in materia di geografia giudiziaria.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) richiede la calendarizzazione del disegno di legge n. 2499 del senatore Dal Mas e di quello n. 2582 approvato dalla Camera in tema immunità parlamentari, deferito alle commissioni Prima e Seconda riunite.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2419\)](#) Deputato Giorgia MELONI e altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1425\)](#) SANTILLO e altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività

espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Si riprende con l'esame dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 9.4.

Previo parere contrario del Relatore, sull'emendamento 9.5 il Governo si rimette alla Commissione, che lo respinge a maggioranza.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 9.6 e 9.0.1, la Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 9, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stato ritirato l'emendamento 10.1, l'emendamento 10.2 decade per assenza del proponente.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 10.3 e 10.4, il Relatore esprime parere contrario all'emendamento 10.5, sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 10.5.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 10.6 e 10.7, la Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 10 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 11 e agli emendamenti ad esso proposti, già precedentemente dati per illustrati.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 11.1 e 11.2, la senatrice [PIARULLI](#) (M5S) ritira l'emendamento 11.3, che aveva ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7, la senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) ritira l'emendamento 11.8, che aveva ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 11 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 12; l'unico emendamento ad esso proposto, già dato per illustrato, è stato successivamente ritirato.

In sede di dichiarazione di voto favorevole sull'articolo 12, il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdl), a nome di tutti i professionisti, ringrazia i colleghi per la collaborazione prestata e la disponibilità manifestata. L'atteggiamento costruttivo di tutti i Gruppi, nel corso dell'iter che sta concludendosi con l'approvazione del disegno di legge, corrisponde alle istanze che ancora ieri sono state avanzate da ProfessionItaliane (l'associazione che riunisce CUP e RPT), da ConfProfessioni e da Adepp in ordine alla necessità di garantire al più presto ai professionisti italiani una legge organica sulla materia, al fine di eliminare il fenomeno delle prestazioni professionali gratuite, imponendo il rispetto del principio

dell'equo compenso, soprattutto ai committenti "forti"; si dice disponibile a migliorare in futuro il provvedimento e ringrazia a nome del suo Gruppo tutti i colleghi della Commissione.

Con separate votazioni, la Commissione unanime conviene sugli articoli 12 e 13, nei testi pervenuti dalla Camera dei deputati.

Si passa alla proposta del Presidente di conferire mandato al relatore, senatore Emanuele Pellegrini.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S), in sede di dichiarazione di voto, fa presente come - pur pronunciando il proprio voto favorevole - il suo Gruppo lamenta la persistenza di criticità del provvedimento che avrebbero potuto e dovuto essere eliminate in questa sede.

Attraverso l'accoglimento degli emendamenti proposti, si sarebbe ad esempio potuto estendere il disegno di legge anche alle professioni non ordinistiche: è realmente incomprensibile la condotta politica dei Gruppi che, pur dichiarando la fondatezza di questi rilevi, si sono spesi per un'approvazione *sic et simpliciter* del testo pervenuto dalla Camera, con il contraddittorio argomento secondo cui si spenderanno in altri provvedimenti (quali?) ed in un futuro (quanto prossimo?) per sanare dei vizi, che si sarebbero potuti più utilmente rimuovere qui ed ora.

Esprime quindi rammarico perché non si sia potuto migliorare il testo in questa sede.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdl) esprime il proprio voto favorevole, manifestando la soddisfazione per l'approvazione di un testo importante e particolarmente sentito dal mondo dei professionisti; ringrazia tutti i colleghi e i rappresentanti dei gruppi per aver, in maniera coscienziosa, ritirato gli emendamenti che avrebbero impedito una celere approvazione del testo.

Si dice consapevole di alcune imperfezioni del provvedimento che valuta tuttavia - nel complesso - come positivo, impegnandosi sin da adesso, appena ve ne sia occasione, a migliorare ulteriormente la disciplina della materia; condivide le opinioni espresse dal collega De Bertoldi e dà atto alla maggioranza di non aver avuto un atteggiamento preconcetto nei confronti di un disegno di legge che veniva da un testo che, alla Camera, ebbe come primo firmatario il *leader* del maggior partito di opposizione, Giorgia Meloni.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), pur salutando positivamente l'approvazione di tale disegno di legge, fa notare come si tratti di una problematica che era stata ampiamente discussa, già nella precedente legislatura; segnala alcune criticità che a suo avviso andranno poi modificate alla prima occasione utile, confermando la fiducia nel Relatore con il voto sul mandato per l'Aula.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD), pur preannunciando il proprio voto favorevole, manifesta rammarico per non aver avuto occasione di apportare i necessari miglioramenti al testo, in particolare per quanto concerne l'allargamento dell'ambito di applicazione del testo anche ad altre figure professionali a carattere non ordinistico; segnala poi le criticità relative al tema delle sanzioni.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI), pur esprimendo il proprio voto favorevole, condivide le opinioni manifestate da alcuni colleghi in merito alla necessità che il provvedimento venga quanto prima migliorato; esprime poi rammarico per il fatto che, sempre più spesso, la Commissione giustizia del Senato si vede costretta a lavorare in tempi ristretti, rinunciando quindi ad apportare i necessari miglioramenti ai provvedimenti che vengono portati alla sua attenzione.

Auspica un'inversione di rotta metodologica, almeno rispetto ai prossimi provvedimenti in materia di violenza domestica ed ergastolo ostativo su cui la Commissione sarà chiamata ad intervenire.

Il senatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) evidenzia come il gruppo della Lega sia stato protagonista nell'iter di approvazione del provvedimento, che reputa necessario in quanto viene a colmare un inaccettabile vuoto normativo; coglie l'occasione per ringraziare il Relatore del lavoro svolto, e che merita di

proseguire con un convinto voto favorevole al mandato per l'Aula.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*), pur esprimendo il proprio voto favorevole, auspica che vi sia un cambio di rotta nella metodologia di lavoro, che possa consentire di operare con maggiore serenità apportando le necessarie modifiche ai testi che giungeranno alla commissione Giustizia del Senato dopo l'approvazione della Camera.

La Commissione quindi conferisce all'unanimità mandato al relatore Emanuele Pellegrini a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2419, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e a proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 1425, autorizzandolo alla richiesta dello svolgimento della relazione orale.

Prima dell'applauso di congedo, il rappresentante del governo SISTO esprime la propria soddisfazione per l'approvazione del testo, ringraziando i Gruppi parlamentari per l'atteggiamento coscienzioso e responsabile manifestato durante l'iter di approvazione.

[\(2548\)](#) Paola BOLDRINI e altri. - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

[\(2607\)](#) Paola BINETTI e altri. - Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(Discussione del disegno di legge n. 2548, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2607 e rinvio)

Il relatore [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra i provvedimenti in titolo, che recano ambedue disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche e che quindi, non facendosi osservazioni, proseguiranno congiuntamente il loro *iter*.

Il disegno di legge n. 2607 si propone di garantire il diritto all'oblio degli ex pazienti oncologici, mediante un solo articolo: esso, al comma 1, prevede che in sede di stipula o di rinnovo dei contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari non potranno essere richieste al consumatore informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, trascorsi dieci anni dalla data di conclusione dei trattamenti terapeutici, in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del diciottesimo anno di età. Al comma 2 si specifica che, una volta trascorsi i predetti termini, il consumatore non sarà tenuto a dichiarare alla banca o alla compagnia assicurativa la pregressa patologia oncologica e che sono inapplicabili gli articoli 1892 (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e 1893 (dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) del codice civile. Come precisa il successivo comma 3, le clausole che impongono al consumatore limiti, costi e oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti in via generale sono da considerarsi nulle. Infine, il comma 4 demanda al Ministro della salute - con atto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge - il compito di individuare e aggiornare le patologie per le quali possono variare i termini rispetto a quelli previsti al comma 1 (dieci e cinque anni).

Illustra poi il disegno di legge n. 2548, il cui articolo 1 enuncia le finalità della legge, stabilendo che essa riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso all'adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.

L'articolo 2 declina gli obiettivi della legge nel settore dei contratti bancari e assicurativi. A tal fine, il comma 1 pone il divieto di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute - e, in particolare, patologie oncologiche pregresse - in sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età. Il comma 2 specifica che - trascorso il medesimo periodo - tali

informazioni, ove legittimamente raccolte in sede di stipula prima del decorso del termine decennale o quinquennale, non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del cliente. Il comma 3 integra le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevedendo che, nei medesimi casi da essi disciplinati, non possono essere imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. Il comma 4 impone uno specifico obbligo di informazione a carico degli operatori bancari e assicurativi, a beneficio del consumatore. Il comma 5 prevede infine che i termini e i requisiti terapeutici di cui al comma 1 possano essere derogati e integrati - sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dei protocolli - con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni, su proposta della Consulta istituita dall'articolo 4.

L'articolo 3 interviene in materia di procedure di adozione, modificando specifiche disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184. In particolare, viene modificato il comma 4 dell'articolo 22: tale disposizione include, tra gli aspetti della personalità e della vita dei richiedenti che possono formare oggetto delle indagini funzionali alla verifica dell'idoneità all'adozione, anche lo stato di salute. La modifica proposta incide sul perimetro delle indagini riguardanti lo stato di salute, specificando che le stesse indagini non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute. Di conseguenza, specifici rinvii all'articolo 22, comma 4, secondo periodo, vengono inseriti all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c) - relativo alle verifiche di idoneità in sede di accesso all'adozione internazionale - e all'articolo 57, terzo comma, lettera a) - relativo alle verifiche di idoneità degli adottanti in sede di formulazione dei criteri di valutazione dell'interesse del minore all'adozione in casi particolari).

L'articolo 4 disciplina l'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento della Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, alla quale sono attribuite funzioni essenziali nell'attuazione della presente legge e, più in generale, nella promozione di una più matura consapevolezza delle situazioni problematiche che possono caratterizzare l'esperienza di vita degli ex pazienti oncologici. Infine, l'articolo 5 detta disposizioni transitorie. Il primo comma prevede, in particolare, che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) individuino con proprio provvedimento, sentita la Consulta, le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, se del caso predisponendo formulari e modelli. Il comma 2 prevede in ogni caso che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi, gli operatori bancari e assicurativi si adeguino, in sede di stipula dei contratti successivamente alla sua entrata in vigore, ai principi enunciati dalla legge, a pena di nullità delle clausole contrattuali da essi difforni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2530) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

(1564) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere

(1770) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore

(1885) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

(1868) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

(2377) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi

(2594) Micheline LUNESU e altri. - Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1564, 1770, 1868, 1885 e 2377, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2594 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 aprile.

Il correlatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) dà per illustrato il nuovo disegno di legge n. 2594, sopraggiunto nella medesima materia, proponendone la congiunzione ai precedenti. Si tratta del disegno di legge della senatrice Micheline Lunesu e altri che reca disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita.

Con l'espressione «violenza di genere» si indicano tutte quelle forme di violenza maschile, di natura psicologica, fisica e sessuale che colpiscono le donne in quanto tali, costituendo non solo una discriminazione, ma anche, e soprattutto, una violazione dei diritti umani. Vi sono dei dati allarmanti in ordine alle violenze e ai femminicidi, i quali dimostrano che, nonostante le misure attuate siano molteplici, sia necessario prevedere una cospicua implementazione delle misure, in particolare in ordine alla prevenzione: le forme più gravi di violenza sono esercitate da *partner*, parenti o amici; oltre alla violenza fisica o sessuale le donne con un partner subiscono forme di violenza psicologica ed economica, cioè comportamenti di umiliazione, svalorizzazione, controllo ed intimidazione, nonché di privazione o limitazione nell'accesso alle proprie disponibilità economiche o della famiglia. Si ritiene indispensabile, dunque, intervenire tempestivamente, prima che i disagi subiti possano tramutarsi in veri e propri disturbi psicologici per il minore; affinché vi sia una pronta ed efficiente presa in carico già dalle prime fasi dell'emergenza, invero, tutti gli adulti che sono a contatto con i minori, a partire dalle scuole e dai servizi sanitari, devono assumere una responsabilità diretta per far emergere queste situazioni sommerse, attrezzandosi per riconoscere tempestivamente ogni segnale di disagio, senza trascurarlo o minimizzarlo. Allo stesso tempo, è necessario prevedere un sistema di protezione diffuso capillarmente che non lasci sole le donne ad affrontare il complesso percorso di liberazione dalla violenza domestica. Con il disegno di legge si intende intervenire con strumenti di supporto ancor prima che la violenza si sia concretamente perpetrata e, dunque, si intende delineare un sistema che sia capace di intercettare il malessere della donna già nel momento in cui questa individui i primi segnali dell'esistenza di un rapporto insano: ciò a partire dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato nel mese di aprile dello scorso anno, che prevede tra l'altro la realizzazione entro il 2026 delle Case della comunità.

Considerata la funzione che esse svolgono - come luogo fisico di prossimità e facile individuazione, dove la comunità (fondamentale per la prevenzione) può accedere per entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e socio-sanitaria - il disegno di legge intende istituire degli sportelli di ascolto per le donne in difficoltà presso le presenti Case della comunità: ciò affinché siano garantiti interventi basati sull'unitarietà di approccio, centrati sulla donna ed orientati su una miglior organizzazione dei servizi con la piena integrazione e responsabilizzazione di tutti gli attori dell'assistenza, al fine di dare un supporto fattivo alle donne che si trovano in situazioni di difficoltà, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi socio-sanitari in termini di prevenzione ed assistenza delle donne al fine di prevenire ipotesi di violenza domestica e atti di femminicidio, assicurando uniformità, facilità ed equità di accesso.

L'articolo 1 è volto all'introduzione di azioni volte alla prevenzione della violenza sulle donne, attraverso l'istituzione di sportelli di ascolto per il supporto, l'accoglienza e l'informazione delle donne, attività didattiche per gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado volte alla prevenzione dei disagi legati alla violenza assistita, nonché la promozione di servizi a sostegno della responsabilità genitoriale: ciò affinché si forniscano alle famiglie degli elementi in ordine agli effetti della violenza assistita su minori e adolescenti. L'articolo 2 dispone che, all'interno dell'insegnamento

dell'educazione civica, siano tenuti incontri con professionisti psicologi volti all'intercettazione di disturbi dovuti alla partecipazione passiva ad atti di violenza da parte del padre nei confronti della propria madre. L'articolo 3 contiene un rafforzamento del rapporto tra la scuola e la famiglia, prevedendo un supporto ai genitori in ordine alla gestione dei rapporti a fronte della sensibilità di minori e adolescenti. L'articolo 4 prevede l'istituzione di un uno sportello di ascolto volto all'accoglienza, all'informazione e al supporto delle donne. L'articolo 5 dispone la copertura finanziaria.

Infine il correlatore Cucca, parlando anche a nome dell'altra relatrice, auspica una celere approvazione dei provvedimenti in titolo, che corrispondono tutti ad un'esigenza assai sentita dall'opinione pubblica in quanto pongono rimedio ad una grave emergenza sociale.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) concorda con quanto affermato dal correlatore Cucca.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dispone la congiunzione, convenendo con l'esigenza di non farsi distrarre dall'obiettivo di dare una risposta al Paese, dinanzi alla estrema gravità del fenomeno. Non intende quindi attardarsi in polemiche sterili, ricordando semplicemente che le audizioni in Ufficio di Presidenza integrato furono svolte grazie alla decisione della Commissione, del 13 aprile 2022, di aprire una fase conoscitiva con audizioni di soggetti, affidandone la designazione ai Gruppi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri
(2465) GRASSO e altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si resta in attesa del parere della Quinta Commissione, che si provvederà a sollecitare anche per la prossima settimana.

Il correlatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) propone di organizzare un'opportuna riunione di maggioranza per discutere i temi più problematici del provvedimento.

Il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) ricorda la necessità di prendere posizione sulla questione di tecnica normativa posta dal senatore Grasso, per la quale sarebbe utile che l'Ufficio legislativo del Dicastero offrisse il suo supporto.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) ricorda di aver presentato un documento scritto, a disposizione di tutti i commissari, con opportune osservazioni in merito alla questione cui allude il relatore Mirabelli: la riunione di maggioranza, che potrebbe non essere preclusa in una seconda occasione anche alle opposizioni, dovrebbe prendere atto della sovrapposizione delle due normative e trarne le

debite conclusioni, in termini di prosieguo dell'iter, sotto il profilo testuale.

Il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) replica al senatore Grasso che la tecnica giuridica offerta dagli esperti ministeriali - che non si è mai pensato di coinvolgere in termini sostitutivi della decisione politico-parlamentare - potrebbe semplicemente essere di ausilio per addivenire a soluzioni diverse da quelle emendative, che rischierebbero di ritardare l'approvazione del provvedimento con probabile violazione del termine accordato dalla Corte costituzionale.

Il rappresentante del governo SISTO ricorda che il Governo, con i propri uffici legislativi, è a disposizione della Commissione per un leale confronto.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Relatori di farsi carico di convocare le riunioni testé prospettate e di riferirne al più presto alla Commissione gli esiti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(170) Laura GARAVINI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(2293) Loredana DE PETRIS e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(2547) Danila DE LUCIA e altri. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 170, 286, 2102, 2276 e 2293, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2547 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

I relatori Alessandra [MAIORINO](#) (M5S) e [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) danno per illustrato il nuovo disegno di legge n. 2547, sopraggiunto nella medesima materia, proponendone la congiunzione ai precedenti. Si tratta del disegno di legge della senatrice Danila De Lucia (M5S) e altri, *Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*. L'intervento normativo in parola prevede all'articolo 1 la sostituzione dell'articolo 143-bis del codice civile prevedendo la conservazione del cognome di ciascun coniuge, che può, quindi, aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge, conservandolo fino allo scioglimento del matrimonio; nei casi di doppio cognome il coniuge indica quale intenda mantenere. Sono, poi, abrogati, per esigenze di coordinamento normativo: l'articolo 156-bis del codice civile; i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge sul divorzio (legge 1° dicembre 1970, n. 898).

L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome di entrambi nell'ordine concordato o quello del padre o della madre. In assenza di accordo tra i genitori, al figlio è attribuito il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Ai figli degli stessi genitori, nati successivamente è attribuito lo stesso cognome del primo figlio; il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta. L'articolo 3 modifica la disciplina dell'articolo 262 del codice civile relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dall'articolo 143-*quater*. Se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome e, ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga

successivamente, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 14 anni). Spetta al giudice decidere in merito all'assunzione del cognome del genitore previo ascolto del figlio minore al compimento dei dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento, nei casi di disaccordo. Quest'ultima disposizione si applica anche nel caso di riconoscimento successivo alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. In caso di figli nati successivamente dagli stessi genitori e di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*, terzo comma.

L'articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, si applica l'articolo 143-*quater*. Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184), confermando l'attuale previsione secondo cui, a seguito dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, il nuovo articolo 27 rinvia - per l'attribuzione del cognome all'adottato - alla disciplina introdotta dal nuovo articolo 143-*quater* del codice civile. Il comma fa salvi i commi 2 e 3 dell'articolo 27 della legge sull'adozione che prevedono che nei casi di adozione disposta da moglie separata l'adottato ne assuma il cognome e la cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine ad esclusione dei divieti matrimoniali.

L'articolo 5 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. Si precisa, infine, che nelle ipotesi indicate non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dagli articoli da 89 a 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria e, da ultimo, l'articolo 8 prevede disposizioni finali.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dispone la congiunzione. Avverte poi che, in riferimento ai disegni di legge in titolo, è sopraggiunto il fatto nuovo rappresentato dalla pronuncia della Corte costituzionale 31 maggio 2022, n. 131, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità di una serie di norme nella fase in cui prevedono "che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che assumi i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo il diverso accordo". Si segnala peraltro che, al paragrafo 15 del *Considerato in diritto*, la medesima sentenza contiene un duplice invito al legislatore: impedire "un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome", da un lato; pronunciarsi sull'eventuale vincolatività della prima scelta rispetto ai successivi figli, dall'altro lato. Stante la fase procedurale in cui la Commissione giustizia versa, che era quella dello svolgimento di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, si evidenzia l'opportunità di riaprire il termine per l'individuazione delle audizioni, in modo da consentire a tutti i Gruppi di indicare soggetti qualificati a dare una risposta a queste problematiche dalla Corte.

Concorda il correlatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) mentre dissente la correlatrice [MAIORINO](#) (M5S).

Si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori Grazia [D'ANGELO](#) (M5S), [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), [CUCCA](#) (IV-PSI) e [MIRABELLI](#) (PD).

Indi la Commissione conviene di fissare a venerdì 1° luglio prossimo, alle ore 12, il termine per indicare gli auditi, nel limite di un nominativo per ciascuno Gruppo, ritenendo superate le precedenti indicazioni. Già in seduta i senatori [MIRABELLI](#) (PD) e [CUCCA](#) (IV-PSI) indicano, per i rispettivi Gruppi, il nominativo di Domenico Pittella, mentre il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) designa Rosanna Oliva e la senatrice [MAIORINO](#) (M5S) indica Daniela Monaco.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 301 (pom.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
301ª Seduta
Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2548\)](#) Paola BOLDRINI e altri. - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

[\(2607\)](#) Paola BINETTI e altri. - Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che nella seduta supplementare di domani sarà congiunto l'esame del disegno di legge n. 2656 testé assegnato. In quella sede si potrà anche aprire la discussione generale e valutare se sono necessarie procedure conoscitive di tipo incidentale, ad opera dell'Ufficio di Presidenza integrato.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(2530\)](#) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

[\(1564\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere

[\(1770\)](#) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore

[\(1868\)](#) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

[\(1885\)](#) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

[\(2377\)](#) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi

[\(2594\)](#) Michelina LUNESU e altri. - Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), ad esordio di discussione generale, raccoglie dai commissari l'indicazione di coloro che intendono prenotarsi per intervenire nella presente o in altre sedute a ciò dedicate.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) interviene sull'ordine dei lavori contestando il metodo prescelto dal Presidente, che non troverebbe riscontro in nessun'altra Commissione parlamentare: la discussione

generale deve potersi svolgere liberamente, senza alcuna preventiva prenotazione, che altrimenti si presterebbe a tecniche dilatorie laddove, nella seduta successiva, il prenotato adducesse impedimenti o non fosse presente.

Il [PRESIDENTE](#) replica che le esigenze organizzative dei lavori - sottese alla prassi parlamentare e positivizzate all'articolo 84 del Regolamento - non hanno mai compreso la piena libertà di richiedere l'intervento anche in corso di seduta ma, anzi, l'hanno rafforzata: accettando - con la prenotazione - anche la riserva del senatore che dichiara di voler decidere se intervenire *a posteriori* (come testé avvenuto, da parte del senatore Grasso), il metodo seguito non soltanto non ha mai inteso conculcare i diritti di intervento, ma neppure ha ridotto la possibilità di richiedere dilazioni dello svolgimento della discussione generale o di sue parti. Dato anzi atto che nessuno degli iscritti intende intervenire immediatamente nella presente seduta, rinvia l'apertura della discussione generale alla seduta supplementare di domani.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici

penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

(2465) GRASSO e altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) interviene esprimendo una sua preferenza per la legge proposta del senatore Grasso: desta perplessità l'inserimento dei delitti contro la pubblica amministrazione nel sistema dell'ergastolo ostativo, operata suo tempo dall'intervento legislativo noto come "spazzacorrotti" di cui auspica un correttivo.

Il senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) si riaggancia a quanto già detto dal senatore Caliendo, condividendo anche l'emendamento del senatore Grasso: dell'intervento legislativo operato a suo tempo sotto l'etichetta "spazzacorrotti" auspica un ripensamento e, pertanto, ritiene necessaria la riapertura del termine per gli emendamenti in modo da consentire di intervenire migliorando il testo.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) ricorda che restano solo quattro mesi (incluso il periodo di sospensione dei lavori parlamentari per le ferie di agosto) per approvare il testo prima della scadenza del termine concesso dalla Corte Costituzionale: si dice pertanto contrario alla riapertura del termine per gli emendamenti testé prefigurata, mentre chiede al Governo di dare disponibilità ad una riunione di maggioranza che dirima le questioni controverse, anche a prescindere dal parere della 5ª Commissione. Anche il relatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara di attendere i pareri della 5ª e le posizioni del Governo. Con l'invito del [PRESIDENTE](#) a sbloccare il prima possibile la questione, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(170) Laura GARAVINI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(2293) Loredana DE PETRIS e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(2547) Danila DE LUCIA e altri. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono terminate le audizioni e, non facendosi osservazioni, annuncia la pubblicazione sul sito *Intranet* dei documenti scritti che perverranno dai soggetti auditi e dagli altri interpellati su iniziativa dei Relatori e dei Gruppi.

La correlatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) propone di adottare come testo base quello presentato da ultimo a firma De Lucia. Dissente il correlatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), secondo cui sarebbe più utile ascoltare prima gli indirizzi della Commissione nel corso della discussione generale: se utili a prefigurare un percorso condiviso, essi potrebbero più propriamente consentire l'elaborazione di un testo unificato.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la scelta del testo base può avvenire solo dopo la discussione generale che dichiara, quindi, aperta.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ricordando che qualsiasi soluzione si vorrà adottare non potrà prescindere dalla necessità di affiancare - al divieto di discriminazione di cui alla sentenza della Corte costituzionale - la tutela dell'interesse alla ricostruzione del proprio albero genealogico, alla conservazione della memoria storica delle famiglie e alla identità familiare. Esse tutte rischierebbero di andar perdute in un sistema che consentisse la proliferazione dei cognomi attribuiti ai figli di generazione in generazione.

Ammonisce, mercé l'esperienza pluridecennale maturata in una sede giudiziaria come Milano, circa il rischio che - in realtà - all'interno della famiglia non vi sia una vera libertà di scelta: la parte economicamente più forte ha sempre la possibilità, all'interno delle logiche familiari, di imporre il proprio cognome ai figli e, seguendo il principio meramente facultizzante, c'è il serio pericolo che all'interno delle famiglie prevalga sempre il fattore economico come preponderante nell'ambito degli equilibri familiari. Ritiene, quindi, necessario avviare una discussione che porti ad una soluzione in tempi brevi ma si dice contrario, proprio per le ragioni già esposte, a lasciare la libertà di scelta decisionale ai coniugi; rievoca poi la esperienza sul doppio cognome già in vigore in Spagna e che - a suo avviso - di consentirebbe di non perdere l'interesse alla ricostruzione del proprio albero genealogico.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) evidenzia che il legislatore, dopo la sentenza della Corte, deve risolvere problemi eminentemente pratici, come la collocazione dei due cognomi ovvero, nella dichiarazione di volontà, la differenza tra genitori coniugati e genitori non coniugati. Ma - nell'affrontare tali problemi - bisogna aver ben chiaro che la sottomissione della donna non solo non è una soluzione, ma è parte del problema: dalla sentenza della Corte costituzionale si ricava con palmare evidenza che è prioritario garantire sempre la possibilità di scelta.

Interviene il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) che, dopo aver rievocato i termini della questione come proposti dalla sentenza della Corte costituzionale, si dice sensibile al problema della proliferazione dei cognomi: esso si avrebbe nella generazione successiva qualora non si intervenisse, in via legislativa, per correggere tale situazione. Ritiene tuttavia che in caso di mancato accordo la soluzione migliore, compatibile anche con il principio di non discriminazione fatto propria dalla Corte costituzionale, sia quella del sorteggio del cognome.

Interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprimendo preliminarmente perplessità sulla sentenza della Corte costituzionale che avrebbe, a suo dire, travalicato i limiti delle proprie competenze in danno delle prerogative del Parlamento; auspica che si stabilizzi la linea di confine della divisione dei poteri dello Stato, stigmatizzando la prassi delle sentenze - monito e delle sentenze additive che darebbero alla Corte costituzionale il potere di sostituirsi al Parlamento e di influenzarne in ogni caso l'agenda dei lavori.

Esprimendosi nel merito della questione, che richiede comunque di tener fede al principio di tracciabilità in senso verticale attraverso le generazioni, concorda sull'importanza di evitare il rischio che si verifichi il fenomeno della proliferazione dei cognomi nelle epoche successive. Nel tentativo di offrire una soluzione che tenga conto della necessità di evitare ulteriori motivi di litigiosità, all'interno della coppia, non condivide la soluzione del sorteggio; ritiene che si debba privilegiare la strada dell'accordo tra i coniugi, incentivando il raggiungimento dell'accordo ed imponendo che il medesimo debba essere espresso nelle fasi meno conflittuali del rapporto, o potenzialmente tali. La scelta, per

esempio, potrebbe avvenire al momento del matrimonio, fase in cui i coniugi sono più disposti al raggiungimento dell'accordo su questioni familiari rispetto ad un momento successivo (in cui magari le divergenze della vita quotidiana possono renderlo più difficile); per quanto riguarda le coppie non sposate, propone che si possa far ricorso all'intervento del giudice ma, in ogni caso, ricorda che l'intervento legislativo deve tener presente anche la possibilità di mantenere un solo cognome come attualmente accade già.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) condivide l'opinione del senatore Pillon circa la necessità di favorire l'accordo nei momenti in cui sia più facile raggiungerlo; ritiene poi che, per le coppie non sposate, il momento in cui si debba esprimere un accordo sul cognome potrebbe essere quello in cui si procede alla registrazione del nascituro.

Dopo brevi interventi dei senatori [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*), [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) e [MIRABELLI](#) (*PD*), il [PRESIDENTE](#) ricorda che a questo punto non si tratta più di una soluzione giuridica ma di una soluzione pratica, tenendo comunque presente anche l'interesse di vista archivistico alla ricostruzione dell'albero genealogico come espresso dal senatore Caliendo.

Invita perciò i colleghi ad avanzare delle proposte il più possibile disancorate da pregiudizi di tipo ideologico ed affaccia l'ipotesi che, al termine della discussione generale, i Gruppi valutino la possibilità di costituire un Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ([n. 392](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il relatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di far pervenire dei documenti del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio di Stato e dell'ISTAT da lui acquisiti in funzione conoscitiva, pertinenziale all'espletamento del mandato.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, annuncia la pubblicazione nell'area *Theca* - il sito *Intranet* condiviso tra i senatori della Commissione - dei documenti scritti che il relatore ha acquisito in sede conoscitiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) sollecita una ripresa dei lavori parlamentari sul disegno di legge in materia di tutela degli animali: esso giace nelle aule parlamentari fin dall'inizio della legislatura senza che si sia fatto alcun significativo passo in avanti. Ne ricorda l'importanza trasversale presso l'elettorato: il tema ha assunto negli ultimi anni un rilievo dovuto anche al ruolo che gli animali d'affezione hanno esercitato, nei lunghi mesi della clausura pandemica.

Proprio nella medesima logica dell'invito, testé rivolto dal Presidente in altro ambito, ad avanzare delle proposte il più possibile disancorate da pregiudizi di tipo ideologico, affaccia l'ipotesi che i Gruppi valutino la possibilità di costituire un Comitato ristretto in tema di disegni di legge sulla tutela degli animali.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*), pur con qualche perplessità, si dice favorevole alla costituzione di un comitato ristretto, sebbene ricordi che siano stati già fatti diversi (purtroppo vani) tentativi di mediazione per uscire dalla situazione di *impasse* che si è venuta a creare.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il presidente [OSTELLARI](#) dichiara che nella seduta supplementare di domani si inserirà all'ordine del giorno anche il gruppo dei disegni di legge congiunti sulla tutela degli animali affinché la Commissione, se lo ritiene, possa valutare la proposta di creazione di un apposito Comitato ristretto.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione - per la trattazione degli affari non conclusi e degli altri di cui si è dato annuncio in seduta - è ulteriormente convocata domani, mercoledì 6 luglio, alle ore 14,30 o comunque alla sospensione dei lavori dell'Assemblea se successiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 302 (pom.) del 06/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022
302ª Seduta

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(2548) Paola BOLDRINI e altri. - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(2607) Paola BINETTI e altri. - Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(2656) Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di «diritto all'oblio oncologico»

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2548 e 2607, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2656 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il relatore PRESIDENTE illustra il disegno di legge n. 2656, che, sulla stessa materia dei disegni di legge nn. 2607 e 2548, non facendosi osservazioni si intende congiunto ad essi.

Il testo affronta un tema al centro dei recenti dibattiti, cioè la necessità di garantire alle persone affette da patologie oncologiche il diritto di non dichiarare informazioni in merito alla propria malattia pregressa, trascorso un certo periodo di tempo dalla data di conclusione dei trattamenti terapeutici, e in assenza di recidive o ricadute. Tra gli ostacoli più rilevanti, che gli *ex* malati oncologici, persone clinicamente guarite, devono fronteggiare, vi è sicuramente la forte discriminazione burocratica e l'iniquità nell'accesso ai servizi finanziari e bancari, come l'ottenimento di mutui, la stipula di polizze assicurative, quali le assicurazioni sulla vita, e nelle richieste di adozioni di minori, in quanto per la fruizione di questi servizi è necessario dichiarare se si è avuta una patologia oncologica. Con il Piano europeo e le successive raccomandazioni e risoluzioni, l'Unione europea mira ad affrontare le disuguaglianze in materia di cancro tra gli Stati membri e al loro interno, con azioni di sostegno, di coordinamento e di integrazione degli sforzi degli Stati membri. Essa richiede inoltre un impegno da parte degli Stati membri a prevedere norme in supporto del «diritto all'oblio» che modifichino le pratiche nel settore dei servizi finanziari. In Italia, ad oggi, non è presente ancora nessuna legge che si muove nella stessa direzione degli altri Stati membri: ci sono circa 3,6 milioni di persone che hanno avuto in passato una diagnosi di tumore ed il 27 per cento, circa un milione di persone, può essere considerato guarito in quanto non necessita di ulteriori trattamenti. Tuttavia, seppur clinicamente guarite, queste persone incontrano ostacoli burocratici per la ripresa e sono discriminate nell'accesso di molti servizi.

Vi è quindi la necessità di tutelare anche tutte queste persone, che terminano con successo un percorso di terapie, attraverso norme che consentano loro un reale ed effettivo ritorno alla vita dopo il cancro, alla pari delle persone sane. Il disegno di legge mira a sanare questa situazione. L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, che prevedono rispettivamente il diritto di uguaglianza formale e sostanziale per tutti i cittadini e la tutela del diritto

alla salute; inoltre esso esplicita la definizione di guarigione oncologica. L'articolo 2 riguarda l'accesso ai servizi bancari e finanziari e prevede che, una volta trascorsi cinque anni dall'avvenuta guarigione, il consumatore non sarà tenuto a dichiarare alla banca o alla compagnia assicurativa la pregressa patologia oncologica, e quest'ultimi non potranno in nessun modo discriminare il consumatore sulla base della malattia pregressa. L'articolo 3 affronta il tema dei requisiti necessari all'adozione di minori e, anche in questo caso, si prevede che i requisiti e le indagini per l'adozione non possano avere ad oggetto una patologia oncologica, se trascorsi due anni dalla guarigione.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), in discussione generale, ringrazia il Presidente ed i membri della Commissione per la celere trattazione, mettendo in evidenza la gravità del problema della discriminazione di cui possono essere vittime i malati oncologici. Ciò può avvenire rispetto all'accesso all'istituto dell'adozione di minori, oppure per quanto riguarda la stipula di un contratto di mutuo o di assicurazione sulla vita; da ultimo va portata l'attenzione sulle discriminazioni rispetto allo svolgimento di attività sportive.

L'oratrice ricorda inoltre gli obblighi derivanti, in materia, dalla normativa europea che impone agli Stati di legiferare entro il 2025; stante l'importanza del tema nel dibattito pubblico e nella società civile, auspica un lavoro corale che possa far sentire - una volta per tutte - la politica vicina alle esigenze dei cittadini.

Per il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) è gravissimo che alcuni provvedimenti della magistratura minorile, *si vera sunt exposita*, in passato abbiano negato l'accesso all'adozione, per ragioni di salute, ai malati oncologici: si tratterebbe di materia *de plano* da illecito disciplinare.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha fornito ulteriori lumi all'oratore sui comportamenti che i disegni di legge intendono prevenire e sulle soluzioni con cui si può farvi fronte, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(2530\)](#) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

[\(1564\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere

[\(1770\)](#) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore

[\(1885\)](#) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

[\(1868\)](#) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

[\(2377\)](#) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi

[\(2594\)](#) Micheline LUNESU e altri. - Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), intervenendo in discussione generale, sollecita l'approvazione del provvedimento, soffermandosi sulle peculiarità che mirano a rafforzare il momento della prevenzione rispetto a quello della repressione; illustrati brevemente gli aspetti più significativi del disegno di legge, ricorda come vi sia stata in questa legislatura un particolare impegno sul tema della lotta alla violenza di genere, che non può tollerare abbassamenti della guardia.

Il senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) solleva perplessità sul provvedimento, denunciando un uso improprio dello strumento del diritto penale; la violenza di genere non dovrebbe, peraltro, necessariamente essere intesa come la violenza a danno delle donne, visto che una categoria seppur minoritaria di uomini è vittima di violenze da parte delle donne, sia dirette sia mediante l'attivazione di

procedimenti che si concludono con sentenze iugulatorie sotto il profilo economico. Invita quindi ad una riflessione sulla efficacia prodotta, fino ad oggi, dal provvedimento denominato "codice rosso" e solleva alcuni dubbi in merito al ricorso allo strumento dell'ammonimento del questore; denunciata una certa bulimia normativa, lamenta l'inefficacia dei sistemi normativi vigenti e si riserva di intervenire ulteriormente nella discussione sui singoli articoli.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ritiene inopportuno - da un punto di vista del metodo - intervenire modificando provvedimenti legislativi approvati così recentemente: riferendosi al cosiddetto "codice rosso", ritiene anzi necessario dare il tempo necessario per produrre un qualche effetto nell'ordinamento giuridico. Si sofferma poi sul tema dei "braccialetti elettronici" (articolo 2 del testo governativo) chiedendo chiarimenti al Governo circa il loro approvvigionamento: fino a qualche tempo fa tale strumento era considerato quasi introvabile, da parte dei soggetti che ne facevano richiesta anche al fine di evitare la custodia cautelare in carcere. Si sofferma infine su alcuni aspetti dell'articolo 4, ugualmente assai oscuri in ragione della fattura "novellatoria" prescelta per il *drafting* del disegno di legge.

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) sottolinea l'importanza del ricorso allo strumento del "braccialetto elettronico", nonché della predisposizione di strumenti di supporto anche psicologico alle vittime: ad esse vanno garantite anche forme di tutela quali il patrocinio gratuito.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) è tornato ad affacciare l'ipotesi di un testo unificato, da assumere a base per la fase emendativa, il correlatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) si riserva di avanzare, con la collega Unterberger, una proposta di testo dei Relatori al termine della discussione generale.

La sottosegretaria MACINA rinvia ai dati numerici che, sui braccialetti elettronici, il Governo offrì all'Assemblea della Camera l'11 febbraio scorso in sede di risposta all'interpellanza 2-01417.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha disposto che il testo dell'atto parlamentare testé richiamato, corredato della risposta, sia messo a disposizione dei commissari, i senatori [BALBONI](#) (*FdI*) e [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiedono di poter svolgere il loro intervento nella prossima seduta.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1078) PERILLI ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*

(81) Loredana DE PETRIS. - *Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

(845) URSO ed altri. - *Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

(1030) Rosellina SBRANA. - *Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1356) BRUZZONE ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

(2016) Assuntela MESSINA. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali*

- e delle petizioni nn. 406, 464, 622, 913, 1045 e 1062 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) propone la costituzione di un Comitato ristretto che consenta di riesaminare testi ed emendamenti, nella prospettiva di una semplificazione dell'ulteriore trattazione.

Accedono alla proposta i correlatori [CIRINNA'](#) (*PD*) e [LOMUTI](#) (*M5S*).

La Commissione conviene all'unanimità di costituire un Comitato ristretto che, sotto la presidenza dei correlatori, sia composto da un senatore per Gruppo: i capigruppo presenti in seduta indicano, per i

Gruppi pluripersonali, i nominativi Balboni, Perilli (per il quale si preannuncia l'invio, da parte del suo Gruppo, della designazione in sostituzione della senatrice Piarulli), Pillon, Mirabelli, Giammanco (già titolare di una designazione in sostituzione, ai sensi dell'articolo 31 secondo comma del Regolamento, per l'intero corso dei disegni di legge in titolo) e De Petris (per la quale il senatore Grasso preannuncia l'invio, da parte del suo Gruppo, della designazione in sostituzione); per gli altri si intende che il designato sia l'unico componente di Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

(922) PILLON e URRARO. - Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche

(1039) CUCCA ed altri. - Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita

(1979) SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche

- e delle petizioni nn. 837, 839 e 840 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il relatore **URRARO** (*L-SP-PSd'Az*) - a conclusione della fase conoscitiva, svoltasi con le audizioni informali dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato - ricorda che dai soggetti designati contributi scritti sono pervenuti ed altri ne sono stati preannunciati.

Il **PRESIDENTE** - preavvertito che per questi testi e per gli altri che perverranno, non facendosi osservazioni, si provvederà alla pubblicazione sul sito *Internet* del Senato - dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) ricorda l'importanza del provvedimento, sollecitato da una sentenza monito della Corte costituzionale: poiché non vi sono "sentenze di serie A" (alle quali si debba immediatamente ossequio) e "sentenze di serie B" (che possono essere trascurate, ignorandone i contenuti anche dopo diversi anni), assume che come tutte le sentenze della Corte costituzionale, che invitano il legislatore ad un intervento, abbiano la medesima dignità. Svolta questa premessa metodologica, si sofferma nel merito del provvedimento ed illustra il proprio disegno di legge - sul tema della ricerca delle origini biologiche - rifacendosi ad un episodio che lo ha visto come protagonista nella veste di avvocato nelle contrade tra l'Umbria e l'Alto Lazio.

Rispetto poi ai disegni di legge in titolo, condivide in linea di massima anche la proposta del senatore Cucca, che parte anch'essa dal riconoscere il fatto innegabile che attualmente il sistema, nei fatti, non consente di realizzare il diritto a rintracciare le proprie origini biologiche, nemmeno in presenza di gravi motivi di salute quali - per esempio - malattie genetiche: molte di queste potrebbero essere curate, ove si riuscisse ad effettuare una mappatura genetica del paziente mercé la ricostruzione della sua ascendenza. Si potrebbe utilmente sperimentare addirittura un metodo alternativo, come la centralizzazione della gestione del sistema dei dati, in capo a quello che considera un modello di efficienza vale a dire l'Ospedale degli Innocenti di Firenze; ma si potrebbe anche valorizzare la possibilità che il consenso della donna all'anonimato con il tempo vada scemando, ad esempio chiedendole all'atto del parto se esclude la possibilità di essere contattata dopo vari decenni da chi ricerchi le sue origini.

Tale soluzione (così come qualunque altra che ricalchi le prassi seguite in passato per l'agnizione reciprocamente desiderata) è resa tuttavia impossibile dall'assolutismo del sistema del parto anonimo, che non bilancia efficacemente i valori in campo: occorre invece trovare un punto di equilibrio tra il diritto inviolabile della donna al parto in anonimato e la garanzia del nascituro di potere, in futuro, realizzare la propria legittima aspirazione a ricostruire le proprie origini biologiche.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

(170) Laura GARAVINI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(2293) Loredana DE PETRIS e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(2547) Danila DE LUCIA e altri. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del [PRESIDENTE](#) la Commissione conviene all'unanimità di costituire un Comitato ristretto che, sotto la presidenza dei correlatori, sia composto da un senatore per Gruppo: i capigruppo indicano, per i Gruppi pluripersonali, i nominativi Balboni, D'Angelo, Pillon, Cirinnà, Caliendo e Grasso; per gli altri si intende che il designato sia l'unico componente di Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

(2465) GRASSO e altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del [PRESIDENTE](#) i proponenti danno per illustrati tutti i loro emendamenti, il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto.

Dopo che i CORRELATORI hanno rammentato al rappresentante del Governo l'impegno ad una riunione di concertazione da svolgere già nella prossima settimana, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (n. 392)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Dopo che il RELATORE ha confermato la fine delle sue attività conoscitive, con il deposito dei documenti avvenuto ieri, il rappresentante del GOVERNO si dichiara pronto a ricevere il parere della Commissione sin dalla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2574](#)

Art. 1

1.1

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 1), dopo le parole "pene concorrenti", inserire le seguenti: «, anche se esecutive di un medesimo disegno criminoso.»

1.2

[Giarrusso](#)

Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso "1-bis", sopprimere le parole: "anche in assenza di

collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter della presente legge".

1.3

[Giarrusso](#)

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: "l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento".

1.4

[Balboni, Ciriani](#)

Al comma 1, lett a), numero 2), capoverso 1 -bis, sostituire le parole da «purchè gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili» fino a «sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa» con le seguenti: « purché sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali del detenuto o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi collegamenti. A tale fine, anche a riscontro delle allegazioni dell'istante, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce dettagliate informazioni in merito al perdurare della operatività del sodalizio criminale; al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione; alla capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, reti o coalizioni anche straniere; alle ragioni della mancata collaborazione; alla sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari; all'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; alla valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; alle disponibilità economiche del detenuto o dell'internato all'interno degli istituti penitenziari nonché a quelle dei suoi familiari; al tenore di vita e alla situazione patrimoniale del detenuto o dell'internato e dei suoi familiari; alla verifica che l'istante abbia già avviato percorsi di giustizia riparativa, anche di natura non economica; all'applicazione di una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), del codice penale, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, e delle circostanze previste dall'articolo 114 o dall'articolo 116, primo comma, del citato codice penale; all'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali e al loro stato di concreta esecuzione»;

1.5

[Cucca](#)

Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso «1-bis.», sostituire le parole "l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria" con le seguenti: "riparazione dei danni"

1.6

[Cucca](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.» sostituire le parole «e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali» con le seguenti: «e possa escludersi con ragionevole probabilità l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, o il pericolo che tali collegamenti siano ripristinati, anche sulla base dell'allegazione, ad opera del condannato, di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dall'associazione criminale di appartenenza»

1.7

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 2), al comma 1-bis, dopo le parole "è stato commesso",

inserirle le seguenti: «ed è ancora operativa l'organizzazione» e all' ultimo periodo, sostituire le parole "accerta altresì la", con le seguenti: «tiene conto altresì della».

1.8

Giarrusso

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: "Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa".

1.9

Cucca

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, la seguente: "I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante."

1.10

Grasso

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 2), apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire i commi 1-bis.1 e 1-bis.2, con i seguenti:

«1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter della presente legge o dell'articolo 323-bis del codice penale, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-octies, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e purché sia fornita la prova dell'assenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e dei rischi connessi al suo reinserimento sociale. A tal fine i richiedenti devono allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo nonché le ragioni della mancata collaborazione e ogni altra informazione disponibile in funzione di una revisione critica della condotta criminosa. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza tiene conto altresì della sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati nonché ai detenuti e agli internati per i delitti di cui all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis e 609-quater del codice penale e dall'articolo 12, commi 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del comma 1-bis.

2) dopo il capoverso numero 2), aggiungere il seguente: «2) -bis il comma 1-ter è soppresso.»».

1.11

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lett a), numero 2), capoverso 1 -bis.1, sostituire le parole «dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento» con le seguenti: «intraprendano iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, e contribuiscano alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all'intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali».

1.12

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lett a), numero 2), dopo il capoverso 1 -bis.1, inserire il seguente:

"1-bis.1.1 Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata»;

1.13

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso numero 3) con il seguente:

«3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini della concessione dei benefici il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Nei casi di cui al comma 1-bis e 1-bis.2, il giudice, prima di decidere sull'istanza, chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Ai fini della valutazione sull'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, il magistrato di sorveglianza o tribunale di sorveglianza tiene altresì conto del perdurare dell'operatività del sodalizio criminale; del profilo criminale del detenuto o internato e della sua posizione all'interno dell'associazione; della capacità di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni o coalizioni anche straniere; della sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; dell'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e dei rapporti intrattenuti e della permanenza dei familiari nel contesto socio-ambientale in cui è ancora operativa l'organizzazione. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide all'esito degli accertamenti richiesti. Nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri motivati e degli accertamenti acquisiti. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis della presente legge solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. »».

1.14

[Caliendo, Dal Mas](#)

Al comma 1, lettera a), n. 3), sostituire le parole da «chiede altresì il parere» fino a «nei confronti del medesimo» con le seguenti:

«acquisisce una relazione del direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto o internato e i pareri circa gli elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo di un loro ripristino:

a) della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisite informazioni per il tramite delle direzioni distrettuali antimafia territorialmente competenti sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo di detenzione o internamento, sia in relazione al luogo di origine e operatività del gruppo criminale di riferimento, nonché in relazione al luogo dove si attua il beneficio richiesto;

b) del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, acquisite informazioni per il tramite dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica territorialmente competenti sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo di detenzione o internamento, sia in relazione al luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento, nonché in relazione al luogo dove si attua il beneficio richiesto. Dispone altresì nei confronti dell'istante»

1.15

[Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole «chiede altresì il parere», aggiungere la seguente: «obbligatorio»;

b) al secondo periodo, sostituire la parola «sono» con le seguenti: «devono essere»;

c) sopprimere il seguente periodo: «Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti.».

1.16

[Cucca](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da "è stata pronunciata la sentenza di primo grado" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "è stato commesso il fatto oggetto di condanna"

1.17

[Cucca](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3) apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da "e dispone" fino a "patrimoniali" con le seguenti: "e dispone, nei confronti del medesimo, accertamenti in ordine alla definitività di misure di prevenzione personali e patrimoniali."

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice, dopo l'accoglimento dell'istanza, su richiesta del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dispone nei confronti del soggetto, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza di misure di prevenzione personali o patrimoniali. L'esito dell'accertamento è trasmesso entro trenta giorni dalla richiesta. Quando dall'istruttoria emergono elementi tali da ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero il pericolo di ripristino di tali collegamenti, il giudice può disporre la revoca dei benefici concessi, indicandone specificamente le ragioni."

1.18

[Giarrusso](#)

Al comma 1, lettera a), punto 3), sostituire le parole: "sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti" con le seguenti: "sono obbligatori ma non vincolanti. Il giudice non può decidere in assenza dei suddetti pareri".

1.19

[Balboni, Ciriani](#)

Al comma 1, lett a), numero 3), secondo periodo, sostituire le parole da «entro sessanta giorni dalla richiesta» fino a «e degli esiti degli accertamenti richiesti.» con le seguenti: « senza ritardi»

1.20

[Balboni, Ciriani](#)

Al comma 1, lett a), numero 3), quinto periodo, sostituire le parole «, entro un congruo termine,» con le seguenti: «, entro il termine assegnato dal giudice,»

1.21

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso numero 4) con il seguente:

«4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Nei casi di cui al comma 1-bis.1, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce una relazione dal direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto o internato e decide acquisite dettagliate informazioni circa l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento sociale dal procuratore della Repubblica e dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti in relazione al luogo ove è stata pronunciata la sentenza di condanna. La relazione e le informazioni sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide all'esito degli accertamenti richiesti. Ai fini della valutazione il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza tiene altresì conto del contesto ambientale ove viene eseguita la misura; della sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; dell'esito del trattamento penitenziario e dell'essersi distinti per comportamenti particolarmente meritevoli. I procuratori della Repubblica e i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti per territorio possono comunicare, anche di propria iniziativa, elementi utili circa l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale del detenuto o internato, in tal caso è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. Nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri motivati acquisiti. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis della presente legge solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. »».

1.22

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 5), al comma 2-ter, sostituire le parole "primo grado", con le seguenti: «condanna»

1.23

[Balboni, Ciriani](#)

Al comma 1, lett a), numero 5), dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente: "2-quater. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o

che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata."»

1.24

[Giarrusso](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 6).

1.25

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 6), con il seguente:

«6) al comma 3-bis dopo le parole "criminalità organizzata", sono inserite le seguenti «o il pericolo di un loro ripristino» e, all'ultimo periodo, le parole "2 e 3" sono soppresse.

1.26

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) dopo il comma 3-bis è aggiunto in fine il seguente: «3-bis.1 Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1, il giudice può disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio e il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. »».

1.27

[Cucca](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.28

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste", con le seguenti: «indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale ».

1.29

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste", con le seguenti: «indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale ».

Art. 2

2.1

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole "nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'" con le seguenti: «nell'» e sostituire le parole "indicate nello stesso articolo 4-bis", con le seguenti: «indicate nello stesso articolo».

2.2

[Cucca](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole "trenta anni di pena" con le seguenti:
"ventisei anni di pena".*

Art. 3

3.1

[Giarrusso](#)

Sopprimere il comma 1.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 303 (pom.) del 12/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 12 LUGLIO 2022
303ª Seduta
Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2530\)](#) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

[\(1564\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere

[\(1770\)](#) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore

[\(1885\)](#) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

[\(1868\)](#) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

[\(2377\)](#) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi

[\(2594\)](#) Micheline LUNESU e altri. - Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 luglio.

La senatrice Valeria [VALENTE](#) (PD) saluta con favore il disegno di legge di iniziativa governativa, che incarna un movente profondamente sentito dal Gruppo del partito democratico: esso mira a realizzare una maggiore protezione della donna senza limitarne la libertà ma incidendo - semmai - sulla libertà degli uomini potenzialmente pericolosi, attraverso il rafforzamento delle misure di prevenzione. Ricorda in particolare il potenziamento dello strumento dell'ammonimento del questore, ma anche l'aumento delle ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per reati-spia oltre che per la violazione del divieto di avvicinamento. Auspica un'approvazione del disegno di legge in tempi brevi ricordando come l'aspetto più importante sia la prevenzione e la valutazione del rischio; si esprime in termini favorevoli in merito al ricorso al braccialetto elettronico, alla predisposizione di misure atte a realizzare una maggiore specializzazione degli operatori di polizia, all'allargamento dell'ipotesi di flagranza e quasi-flagranza nel reato; si riserva la possibilità di propiziare l'inserimento di ulteriori miglioramenti del disegno di legge, che comunque viene valutato positivamente.

Al Presidente, che le chiede se nella sua veste di Presidente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio può mettere a disposizione dei commissari dati aggiornati sul fenomeno delle violenze a danno delle donne, la senatrice precisa che le relazioni depositate dalla Commissione

recano dati ufficiali fino al 2018, ma con maggiore approssimazione si dispone anche di dati del Ministero dell'interno più recenti e si sofferma, poi, sul problema della emersione - all'interno di questi dati - di un notevole numero di provvedimenti di archiviazione: sul punto fornisce informazioni ad un'interruzione proveniente dal senatore Dal Mas.

Interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) soffermandosi su alcuni aspetti prettamente giuridici del testo di legge che, a suo avviso, merita attenzione ed approfondimento in ragione del ricorso ad una massiccia anticipazione delle misure cautelari, fortemente limitative delle libertà fondamentali del cittadino in assenza di un previo accertamento definitivo della responsabilità penale; dal punto di vista politico, si sorprende che anche questo Governo abbia ritenuto di intervenire a così scarsa distanza dal provvedimento noto come "codice rosso".

Pur riconoscendo l'importanza del tema e la necessità di prestare attenzione all'allarme sociale che nell'opinione pubblica suscita, teme però che anche questo provvedimento - come quelli che lo hanno preceduto - sia affetto da una certa visione ideologizzata. Sorta nell'ambito culturale che risale a Friedrich Engels (la cui lettura dei rapporti familiari aveva individuato nella donna la vittima, che si sarebbe dovuta ribellare all'uomo parte dominante), tale visione è ispirata all'idea un po' stantia secondo cui tutti gli uomini sarebbero dei violenti mentre tutte le donne sarebbero delle vittime: auspica che si possa addivenire all'approvazione di una legge scevra da contaminazioni ideologiche e caratterizzata da risposte di buon senso rispetto ad un problema reale.

Si sofferma, commentandoli in maniera analitica, sui dati statistici forniti attraverso le tabelle contenute nella relazione illustrativa del disegno di legge governativo: emergerebbe, a suo dire, che il numero delle condanne conseguite negli ultimi anni per reati contro le donne è molto esiguo, rispetto al numero dei procedimenti avviati; si tratterebbe di un numero esiguo che non giustifica l'adozione di misure anticipatorie a carattere cautelare, limitative delle libertà dei cittadini che finirebbero con l'incidere, statistiche alla mano, anche su soggetti che - in una larghissima parte delle ipotesi - usciranno assolti da ogni addebito nel processo penale.

Ritiene sia necessario procedere ad un inasprimento delle pene, a patto che vengano irrogate al termine di un giusto processo; è invece assolutamente contrario a quanto proposto da questo provvedimento, vale a dire il ricorso alle misure cautelari anticipatorie che potrebbero colpire persone potenzialmente innocenti. Chiede inoltre al Governo se non sia il caso di investire, anche in termini di risorse economiche, nell'attuazione del "codice rosso": esso prevedeva per esempio l'obbligo per le procure di audire la donna denunciante entro 3 giorni dalla presentazione della denuncia; in realtà tale obbligo è rimasto lettera morta, stanti le carenze di organico nei distretti delle procure. Pertanto auspica un intervento volto a rendere efficiente ed effettivo l'apparato legislativo già esistente ed adottato dal precedente Governo attraverso, per esempio, l'accorciamento dei termini del processo con il ricorso al rito per direttissima. Ritiene opportuno che si proceda anche attraverso misure volte a reprimere il fenomeno delle denunce false, che vengono utilizzate talora dalle donne come strumenti di pressione o ricatto nel corso del giudizio di separazione al fine di lucrare condizioni economiche più vantaggiose. Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) interviene nella convinzione che le misure proposte siano necessarie per difendere le donne dalle violenze; tuttavia occorre prendere atto del fatto che il sistema si è dimostrato inefficiente dal momento che - nonostante l'intervento adottato con il "codice rosso" - ci si trova ancora una volta in presenza di un'emergenza sociale secondo quanto emerge dalle statistiche. A suo dire la violenza dipenderebbe da modelli comportamentali sbagliati, ma anche da una contaminazione delle società occidentali con società formate da immigrati di origine islamica, notoriamente poco rispettosi della cultura femminile; ricorda in proposito come le statistiche riferiscano che un numero maggioritario di reati a carattere sessuale siano commessi da cittadini extracomunitari appartenenti ad un particolare gruppo notoriamente poco rispettoso del ruolo delle donne. Coglie l'occasione per ribadire l'importanza di aprire un dibattito serio sulla concessione della cittadinanza, introducendo dei limiti al fine di evitare che il nostro Paese - attraverso politiche troppo lassiste sulla concessione della cittadinanza - finisca come la Francia o la Germania: tutti luoghi dove il fallimento delle politiche integrazioniste ha comportato scontri sociali violenti tra varie frange di giovani immigrati di seconda generazione, cresciuti all'ombra di valori che nulla hanno a che fare con i valori tipici della società

occidentale.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) individua venature ideologiche negli interventi dei colleghi che l'hanno preceduta, assai più che nel testo proposto dal Governo: questo riconosce l'importanza di distinguere la prevenzione dalla protezione. Essendo necessario partire dall'analisi dei dati, si rileva facilmente che la mancata predisposizione delle misure cautelari, a salvaguardia degli ordini dati dal giudice, è causa dell'eccessivo numero di femminicidi. Ricorda come l'adozione di misure di controllo preventivo, quali il divieto di avvicinamento collegato all'uso del braccialetto elettronico, possano statisticamente diminuire la probabilità di realizzazione di eventi nefasti. Varie e diverse sono le ragioni in base alla quale risulterebbe un numero elevato di provvedimenti di archiviazione: sono giustificati dalla difficoltà del raggiungimento della prova in una tipologia di procedimento, particolarmente delicato come quello che scaturisce da una denuncia di violenza di una donna nei confronti del coniuge o del compagno. Si dice infine favorevole all'utilizzazione di misure cautelari alternative al carcere ed a misure di sostegno e di recupero psicologico per gli uomini violenti.

Chiusa la discussione generale, la correlatrice [UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) replica agli intervenuti denunciando come - nonostante l'adozione del "codice rosso" - si sia ancora in presenza di una vera e propria piaga sociale, di un'emergenza di ordine pubblico dovuta all'ingente numero di femminicidi. Il nostro sistema penale - lungi dal porre rimedio ovvero offrire una pronta risposta dissuasiva - è caratterizzato da un eccessivo formalismo e da un garantismo esasperato, che finisce con l'assicurare l'impunità. Questo si riverbera sulle statistiche producendo l'effetto di un numero elevato di procedimenti di archiviazione: ricorda come spesso sia difficile il raggiungimento della prova della colpevolezza dell'imputato, in procedimenti che vanno ad indagare la sfera più intima della vita di una donna; i provvedimenti di proscioglimento che si leggono nelle statistiche possono, quindi, essere la conseguenza di fattori eterogenei e non sempre riconducibili ad una piena non colpevolezza dell'accusato.

Condivide nel merito il provvedimento del Governo, che dovrebbe subito essere assunto a testo base; invita i colleghi ad apportare ulteriori miglioramenti al testo con l'attività emendativa, fissando il prima possibile il relativo termine.

Il correlatore [CUCCA](#) (IV-PSI) interviene ricordando come - nella quasi totalità dei casi - il fenomeno della violenza familiare riguardi vittime femminili, seppur non sia negabile l'esistenza di un numero minimale di ipotesi in cui ad essere maltrattati siano gli uomini; non condivide le critiche della correlatrice in merito al processo penale italiano, che dovrebbe necessariamente essere ispirato ai principi del giusto processo. Essendo contrario all'adozione di misure custodiali, condivide nel complesso il disegno di legge governativo, anche se si riserva di esercitare un ruolo migliorativo esaminando le proposte dei colleghi in fase emendativa.

La sottosegretaria MACINA rinuncia alla replica sostenendo di aver già risposto alla richiesta di dati avanzata nella precedente seduta dal senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), che invece dichiara che la rappresentante del Governo non ha offerto alcun chiarimento in merito all'utilizzazione dei braccialetti elettronici: informazioni più dettagliate occorrerebbero in merito alla questione delle relative disponibilità per coloro che sono costretti a scontare la misura cautelare in carcere - invece che fuori dalla struttura carceraria - a causa della mancanza dei braccialetti elettronici.

Il [PRESIDENTE](#) chiede ai Gruppi se vi siano osservazioni alla proposta dei correlatori di adottare a testo base, per la successiva fase emendativa, il disegno di legge n. 2530.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) interviene osservando, in contrario avviso rispetto ai correlatori, che dovrebbe essere valutata la possibilità di assumere a base anche i testi proposti dalle senatrici Conzatti e Lunesu: invita, pertanto, i relatori ad un supplemento di riflessione prima di decidere quale testo proporre, perché in caso contrario la Presidenza dovrebbe procedere indicando formale votazione.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) si dice favorevole ad un rinvio che consenta ai Gruppi e ai Correlatori di meglio valutare la questione.

Il correlatore Cucca accoglie il suggerimento e pertanto chiede un rinvio di 24 ore.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dell'orientamento dei Gruppi, rinvia il seguito della discussione

congiunta, per cogliere l'occasione offerta dell'imminente seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato in sede di programmazione dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il **PRESIDENTE** chiede al Governo se e quando intenda offrire il necessario supporto ai Correlatori nell'elaborazione di un nuovo testo unificato, da sottoporre alla Commissione come base per l'attività emendativa.

La sottosegretaria MACINA ribadisce che - ferma restando la sua piena disponibilità a ricevere i Correlatori in qualunque momento - il Dicastero è tutto proiettato nell'esercizio delle deleghe processuali civili e penali. Non prevede pertanto di dare una risposta prima della pausa estiva.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (n. 392)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore **URRARO** (*L-SP-PSd'Az*) propone lo schema di parere favorevole pubblicato in allegato.

Non facendosi ulteriori osservazioni, con l'avviso favorevole del Governo la Commissione - accertata la presenza del numero legale - unanime conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,25.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE

Il **PRESIDENTE**, in esito alle determinazioni unanimi dell'Ufficio di Presidenza integrato testé svoltosi, convoca due ulteriori sedute: la prima avrà luogo domani, mercoledì 13 luglio alle ore 9, per il seguito degli argomenti non conclusi nonché per la sede consultiva sul testo e gli emendamenti del disegno di legge n. 2009 (in materia florovivaistica); la seconda si svolgerà giovedì 14 luglio alle ore 8,30, per il seguito dell'indagine conoscitiva sul trattamento dei soggetti sottoposti a regime carcerario, con l'audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 392

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (AG 392);

preso atto che:

- quanto alla procedura di approvazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, gli articoli 1 e 13 della legge n. 247 del 2012 prevedono un iter procedurale in virtù del quale, su proposta del Consiglio nazionale forense, il Ministro della giustizia elabora uno schema di regolamento, sul quale esprimono un parere lo stesso Consiglio nazionale forense, il Consiglio di Stato e, entro sessanta giorni, le competenti Commissioni parlamentari;
 - in sede di prima attuazione dell'articolo 13 della legge n. 247 del 2012, i parametri sono stati determinati con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, successivamente modificato con il decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37;
 - quindi il presente schema di decreto dà attuazione alla previsione di cui all'articolo 13, comma 6, secondo cui i parametri devono essere rivisti con cadenza biennale su proposta del Consiglio nazionale forense;
- premesse che:
- lo schema di decreto sopprime in più punti del decreto ministeriale n. 55 del 2014, la locuzione "di regola" al fine di perimetrare in alcuni ambiti il margine di discrezionalità da parte degli organi giudicanti in sede di liquidazione dei compensi degli avvocati;
 - la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, modificando il comma 6 dell'articolo 4 del D.M. giustizia 10 marzo 2014, n. 55, prevede che il compenso per conciliazione giudiziale o transazione della controversia è aumentato di un quarto rispetto a quello previsto per la fase decisionale (nel testo vigente tale compenso è "di regola" aumentato "fino a un quarto"), incentivando così la soluzione conciliativa delle controversie;
 - la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, modificando il comma 9 del medesimo articolo 4, prevede che in caso di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è diminuito del 75 per cento (in luogo del 50 per cento), determinando così un disincentivo alle cosiddette "liti temerarie";
- esprime

PARERE FAVOREVOLE

